



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI

10 17156080  
UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 9-2-2018  
P. DIRIGENTE

**Relazione al Progetto di Legge: "Modifica alla Legge 24 maggio 1995 n.72- Regolamentazione dell'esercizio del diritto di petizione popolare mediante istanza d'Arengo "**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

On.li Consiglieri,

il progetto di legge sulla Modifica alla Legge 24 maggio 1995 n.72- *Regolamentazione dell'esercizio del diritto di petizione popolare mediante istanza d'Arengo*, nasce a seguito dell'Istanza d'Arengo n.14 presentata in data 8 ottobre 2017, approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 gennaio 2018 con delibera n.8.

L'articolo uno della Legge sopra richiamata riconosce in capo ai cittadini sammarinesi maggiorenni il diritto di petizione popolare, da esercitarsi mediante presentazione di istanza d'Arengo; al secondo comma viene precisato il limite di ammissibilità dello stesso, in quanto viene chiarito che le istanze d'Arengo debbono vertere su questioni di interesse pubblico. Ai sensi dell'articolo 2, compete alla Reggenza, sentito l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, pronunciarsi sulla conformità delle istanze d'Arengo presentate, in particolare per quanto attiene al presupposto dell'interesse pubblico.

La Legge 24 maggio 1995 n.72, tuttavia, non definisce il concetto di "interesse pubblico". In tale mancata precisazione può celarsi un pericolo, in prima battuta, per l'Ecc.ma Reggenza la quale ha il potere- e prima ancora il dovere- di stabilire se nella proposta di petizione popolare sia ravvisabile o meno il citato requisito; invero, prevedere espressamente cosa non possa ritenersi per "questione di interesse pubblico" limiterebbe indubbiamente tale pericolo. Infatti la previsione di che cosa non possa ritenersi per "questione di interesse pubblico" può produrre due importanti effetti: da un lato salvaguardare la fondatezza del requisito ed al contempo tutelare la libertà decisionale della Suprema Magistratura, la Quale ha così possibilità di stabilire esattamente se la domanda presenta il requisito richiesto o se ne è sprovvista, incorrendo in minori rischi rispetto ad una possibile, successiva, azione di Sindacato; dall'altro tutelare l'esercizio della democrazia diretta da parte del cittadino che si avvale dell'istituto dell'istanza, perché anch'egli in tal modo saprà qual' è l'ambito in cui potrà muoversi ed in cui troverà limite la sua propria responsabilità.

Pertanto, mediante il presente progetto di legge, si propone l'introduzione di un terzo comma all'articolo 1 della Legge 24 maggio 1995 n. 72, che recita: "*Non rivestono questioni di interesse pubblico le istanze d'Arengo contenenti espressioni di istigazione all'odio e al razzismo; espressioni di discriminazione in base al sesso, a condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose, nonché espressioni calunniose, diffamatorie o ingiuriose nei confronti di persone viventi o defunte*". Comma che recepisce integralmente l'istanza accolta dal Consiglio Grande e Generale.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si confida che il Consiglio Grande e Generale voglia favorevolmente accogliere il presente Progetto di Legge.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino  
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425  
F +378 (0549) 885080